

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**  
**REGIONALE DEL LAZIO – ROMA**  
**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**  
**NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 7300/2019**

Per la dott.ssa [REDACTED], nata ad [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura separata ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Elena Conte (cf. CNT LNE 82B60 H703W – PEC [elenaconte@ordineavvocatiroma.org](mailto:elenaconte@ordineavvocatiroma.org)), e dall'Avv. Simona Francesca Di Loreto (C.F. DLRSNF75H58Z133L - PEC [simonafrancescadiloreto@ordineavvocatiroma.org](mailto:simonafrancescadiloreto@ordineavvocatiroma.org)), congiuntamente e disgiuntamente, che indicano di seguito il proprio numero di fax 06.383700385 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali in Roma, alla via Antonio Bosio n. 28;

**CONTRO**

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*

**E NEI CONFRONTI DI**

Dott.ssa Giovanna Providenti - *controinteressata, vincitrice di concorso*

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti scolastici e sono stati dichiarati vincitori n. 2900 candidati e

- relativo elenco allegato;
2. del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019, di rettifica del precedente, e relativo elenco allegato;
  3. della successiva nota dell'08.08.2019 prot. U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019;
  4. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

**NEL RICORSO PENDENTE DINANZI AL T.A.R. ROMA – SEZ. III BIS**

**R.G. N.7300/2019 – PROPOSTO AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, **recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale** del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la

ricorrente;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- di tutti gli atti e i verbali della Sotto-Commissione esaminatrice n. 24 nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente

- in particolare, del verbale n. 6 del 20.2.2019 della Commissione n. 24, **redatto in quattro originali tutti diversi tra loro**, contenenti diverse valutazioni della ricorrente;

- in particolare, dei verbali nn. 14, 22 e 24 della Commissione n. 24.

- della **votazione negativa** attribuita alla ricorrente successivamente riportata nella scheda di valutazione in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.425 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta *computer based*, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta *computer based*, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

- del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24

novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.425 posti a livello nazionale, in particolare nella parte in cui prevede e disciplina la prova di lingua straniera;

- in quanto lesivo, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, in particolare nella parte in cui prevede e disciplina la prova scritta di lingua straniera (art. 10);

- in quanto lesivo, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il **rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale** e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta

del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in quanto lesivo, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in quanto lesiva, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- del verbale della prova scritta, non conosciuto, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto;

nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso ed accertamento del diritto a sostenere la prova orale.

\*\*\*\*\*



## **DIRITTO**

### **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL M.I.U.R.**

Con il Decreto dipartimentale impugnato è stata approvata la graduatoria finale del concorso oggetto di causa, con la dichiarazione dei candidati vincitori.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata per i motivi già denunciati con ricorso principale, che si ripropongono di seguito.

***I. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE – CENTRALE – DEL 25.1.2019 - CONTEMPORANEA ESISTENZA DI N. 4 VERBALI (VERBALE N. 6 DEL 20.2.2019 – SOTTOCOMMISSIONE N. 24), TUTTI DIVERSI, INERENTI LA MEDESIMA OPERAZIONE DI CORREZIONE – ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI.***

*In data 8.5.2019 nell'area riservata dell'odierna ricorrente sono stati caricati n. 4 verbali di correzione, apparentemente identici, ma recanti un diverso punteggio attribuito alla candidata  identificata a mezzo di nr. 6019. In uno di tali verbali viene attribuito un punteggio di sufficienza pari a 70,50/100 (56,50 quesiti risposta aperta + 14 lingua straniera), che consente alla dott.ssa  di accedere alla prova orale.*

*Peraltro, il punteggio di sufficienza di 70,50 è l'unico coerente con il giudizio espresso nella scheda di valutazione. Di tal ch , sulla scorta di tale considerazione, l'odierna ricorrente andrebbe ammessa alla prova orale.*


*Diversamente, ove non si voglia valorizzare l'elemento costituito dal giudizio espresso, la segnalata coesistenza di pi  verbali, relativi alle operazioni svolte nella medesima giornata alla stessa ora rende tutti i medesimi verbali illegittimi. Infatti, con ogni evidenza, pu  esistere una unica verbalizzazione delle operazioni di correzione. La coesistenza di quattro verbali   giuridicamente inammissibile e, ad oggi, non essendo intervenuto alcun atto di annullamento in autotutela, non  *

*dato comprendere quale sia l'effettiva verbalizzazione della seduta.*

*V'è ulteriormente da aggiungere che seppure tale atto di autotutela fosse intervenuto, la compresenza di **4 verbalizzazioni differenti della medesima seduta di correzione, costituisce vulnus gravissimo ed irreparabile della legittimità delle operazioni, che devono, pertanto, essere ripetute nella loro interezza.***

*Ma vi è di più.*

*I verbali di che trattasi (tutti i 4 verbali n. 6 del 20.2.2019 nonché il verbale n. 14 del 12.3.2019) risultano firmati unicamente dal Presidente e dal Segretario di commissione; non sono, quindi, firmati da tutti i membri della commissione, di tal che viene meno la collegialità che avrebbe dovuto caratterizzare le operazioni di correzione. Né si può dire che essi siano stati sottoscritti all'unanimità.*

*Il verbale n. 14, inoltre, si appalesa totalmente illegittimo in quanto non si limita a correggere un errore materiale, ma interviene sulla votazione positiva (70,50), trasformandola in negativa (66,50) e solo successivamente, sulla scorta di un vero e proprio riesame, viene redatta la scheda di valutazione (cfr. testualmente verbale “Alle ore 13.30 ... i punteggi rivisti a seguito di errori materiali ... sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato...”). Tale operazione, così come avvenuta e verbalizzata, è completamente contraria a quanto previsto dal bando nonché al verbale n. 3 della Commissione centrale. Ed infatti, la compilazione della scheda di valutazione è propedeutica alla verbalizzazione del voto attribuito. Nel caso di specie, invece, è accaduto esattamente il contrario. Tale circostanza è confermata dal fatto che i verbali di correzione recano la data del 20.2.2019 mentre la scheda di correzione risulta acquisita al sistema il 18.3.2019 (cfr. all.). Addirittura, poi, nel verbale n. 24 trasmesso in seguito alle rimostranze della dott.ssa  risultano presenti unicamente il Presidente e il Segretario. Anche tale verbale è, quindi, illegittimo e va annullato.*

## **II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO –**



**ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

*Di recente, l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che **il codice numerico** assegnato ai candidati prima dell'inizio della prova scritta ed inserito da ciascuno per l'accesso al sistema della propria postazione informatica **è lo stesso che compare per l'identificazione del candidato nei verbali di correzione.***

*Di tal ch , chi lo avesse saputo, avrebbe potuto memorizzare il proprio codice e identificarsi. La presenza di tale codice in sede di correzione equivale ad una vera e propria "firma dell'elaborato" poich  rende immediatamente riconducibile la prova al suo autore. Quindi, ad esempio, il candidato che il giorno della prova abbia dovuto digitare il codice 1000 per accedere alla propria postazione pc, si trover  identificato con il numero 1000 nel verbale di correzione.*

*Il vizio   palese, tutti gli atti impugnati vanno annullati.*

**III. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, 22 E 25 L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ – ECCESSO DI POTERE**

*L'anonimato   stato violato anche sotto altro profilo.*

*Come anticipato, esistono 4 verbalizzazioni diverse della medesima seduta di correzione del 20 febbraio 2019 da parte della sotto - commissione n. 24. Ebbene, alla candidata che ha chiesto agli uffici chiarimenti in merito a tale ambigua circostanza,   stata fornita una scheda di valutazione **la cui denominazione contiene il codice fiscale della candidata stessa.***

*Come facilmente riscontrabile dai documenti allegati, il file contenente la scheda di valutazione della candidata [REDACTED]   stato acquisito digitalmente il 18.3.2019 con denominazione [REDACTED]*

*Ebbene, tale circostanza costituisce gravissima violazione della regola dell'anonimato in quanto, al momento in cui il file informatico   stato generato e, cio  il 18.3.2019 (cfr. relazione allegata), l'associazione degli elaborati ai*



candidati **non era ancora avvenuta**.

*Non si comprende, quindi, come sia possibile che la candidata sia già identificata, alla data del 18.3.2019, mediante il proprio codice fiscale e non numericamente. Tale modus operandi, evidentemente diffuso, costituisce violazione della normativa indicata in rubrica ed invalida le operazioni poste in essere poiché, come nel precedente motivo di ricorso, il sistema predisposto non è stato in grado di garantire l'anonimato dei partecipanti.*


#### **IV. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITÀ – CONTRADDITTORIETÀ**

*L'unica votazione coerente con il giudizio riportato nella scheda di valutazione è quello di sufficienza, riportato in uno dei verbali n. 6 del 20.2.2019.*

*Diversamente, la votazione numerica espressa dovrebbe ritenersi illegittima in quanto contrastante con il giudizio espresso in parole.*

*Segnatamente il giudizio riporta che la candidata “descrive .. **in modo accettabile**” ... “Si mantiene a tratti aderente ai quesiti proposti, cui risponde in modo **accettabilmente conciso ed esauriente**” ... “si esprime **sempre con correttezza e pertinenza lessicale** e costruisce un testo **adeguatamente** coerente”.*

*Il giudizio, pur evidenziando delle lacune è, pertanto, di sufficienza. Diversamente la risposta ai quesiti sarebbe stata considerata non esauriente, non corretta, non adeguata o accettabile.*

***In queste condizioni, il giudizio espresso e la votazione di sufficienza contenuta in uno dei verbali n. 6 (ossia 56,50 + 14) convergono. Inoltre, nel medesimo verbale si legge che “Resta inteso che la commissione si riserva, al termine della procedura di valutazione, di convalidare le proposte di punteggio”. Ebbene, il punteggio attribuito alla candidata  di 70,50 le consente di accedere alla prova orale.***

***V. VIOLAZIONE DELLA 'ART. 37, D.LGS. N. 165/2001 COSÌ COME RIFORMATO DALLA CD. RIFORMA MADIA D.LGS. N. 208/2015 ADOTTATA, IN VIRTÙ DELLA LEGGE DELEGA N. 124 DEL 2015, CON D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 – ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO***

*Tutti gli atti della procedura sono illegittimi unitamente al bando di concorso e al D.M. 138 del 3 agosto 2017 nella parte in cui l'articolazione delle prove (scritta e orale) non assicura l'accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello B2. Anzi, i vincitori di concorso ben potrebbero non aver risposto neanche ad un quesito scritto di inglese né ad una domanda orale. Quanto si andrà di seguito a spiegare è clamoroso.*

*Il bando di concorso all'art. 8, al cui testo si rinvia, prevede che la **prova scritta** verta non solo sulle materie istituzionali ma anche su due quesiti (articolati ciascuno in 5 sotto-quesiti) volti a verificare la comprensione della lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Inoltre, il medesimo bando prevede che il totale conseguibile nella prova di lingua straniera così articolata sia 20/100, che concorre al totale complessivo della prova scritta. Il totale conseguibile negli altri quesiti è pari a 80/100. Conseguire la sufficienza e l'accesso alla prova orale chi abbia conseguito 70/100.*

*Ciò vuol dire, in altri termini, che un candidato avrebbe potuto completamente omettere (così come è avvenuto) i quesiti in lingua straniera ed ottenere ugualmente la sufficienza, anche in completa assenza di accertamento della conoscenza della lingua inglese (rectius, in presenza di inidoneità nella prova di lingua inglese).*

*Tale sistema viola palesemente il disposto dell'art. 29 d. lgs. 165/2001 ed è, altresì, totalmente irrazionale.*

*L'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono*

*l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse **e della lingua inglese**, ...”, laddove dunque l'espressione “almeno una lingua straniera” è stata sostituita dalla più stringente “della lingua inglese”.*

*La legge di delega n. 124 del 7 agosto 2015, all'art. 17 stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le altre possano recare: “comma 1, lett. e): **previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici**, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire” ed in attuazione di detta previsione è stato appunto adottato il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha modificato il testo dell'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.*

*Alla luce della disciplina richiamata, gli atti impugnati sono illegittimi sotto plurimi profili:*

- 1. La disciplina normativa impone espressamente che il bando di concorso debba prevedere **l'accertamento della conoscenza della lingua inglese**. Nel caso di specie il bando di concorso **ha previsto la possibilità anche di scegliere altre lingue straniere (francese, tedesco e spagnolo)**, rimettendo la decisione ai candidati. È stata violata la normativa di legge.*
- 2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese è espressamente previsto dalla legge delega come **requisito di ammissione o titolo di merito**. Il bando in esame l'ha, invece, delineato come vera e propria prova scritta, il cui **punteggio concorre alla formazione del punteggio complessivo** della prova scritta. E, infatti, la prova scritta della durata complessiva di **150 minuti**, comprendeva la risposta a cinque quesiti a risposta aperta (per un punteggio massimo attribuibile di 80/100) e due brani di inglese per complessive 10 domande (per un punteggio massimo attribuibile pari a*

20/100); il punteggio minimo per il superamento dello scritto è fissato dal bando in 70/100. Ciò significa che, pur non rispondendo a nessuna delle domande di inglese, il candidato poteva comunque ottenere la sufficienza (fino a 80/100). Con ogni evidenza il sistema così congegnato è contrario alla ratio e al disposto letterale dell'art. 37 d. lgs. 165/2001.

3. *La promiscuità della verifica della conoscenza della lingua inglese e della prova scritta ha ingenerato confusione nei candidati poiché chi come la ricorrente ha inteso **conseguire la sufficienza anche in inglese** (adempiendo al disposto di legge in termini di accertamento della conoscenza dell'inglese al livello B2 del CEF) ha, evidentemente, avuto meno tempo da dedicare ai quesiti a risposta aperta. L'illegittimità ed ambiguità del bando di concorso ha determinato, pertanto, un insanabile vulnus nello svolgimento della prova.*
4. *L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avrebbe dovuto essere posto in essere in forma autonoma rispetto alla prova scritta e sulla base di un giudizio di idoneità/inidoneità. I quesiti somministrati, peraltro, non sono propri del livello B2 del CEF bensì risultano corrispondenti al livello C1. Inoltre, nelle prove del Reading e Use of English per il conseguimento della certificazione b2 viene generalmente concesso un tempo di 75 minuti. Considerato che il tempo complessivo per lo svolgimento della prova era di 150 minuti e che le funzionalità dei computer alle postazioni erano pressoché azzerate (quindi, ad esempio, il testo da leggere in inglese si trovava su una schermata e le risposte da dare sulla successiva), residuava un ridottissimo tempo per lo svolgimento della “vera” prova scritta, e cioè i quesiti a risposta aperta. In conclusione, l'articolazione della prova scritta attraverso la promiscuità con la prova di inglese si è tradotta in un pregiudizio per i candidati, che impone la rinnovazione della prova, conformemente alla disciplina legislativa. Non è,*

*peraltro, tollerabile, che risultino vincitori soggetti che non hanno ottenuto un giudizio di idoneità nella lingua inglese ma che abbiamo semplicemente sfruttato l'illegittimità della struttura della prova così come congegnata dall'Amministrazione. Sotto tale profilo, infine, è interesse della ricorrente che la prova si ripeta secondo l'articolazione stabilita dalla legge.*

**VI. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

*La prova scritta si è svolta con modalità informatiche.*

*Le postazioni informatiche, i computer utilizzati, le tastiere e, soprattutto, l'applicativo erano inadeguati ed incapaci di assicurare gli strumenti necessari al candidato per lo svolgimento della prova.*

*La tastiera era, infatti, bloccata, e, ad esempio, per i quesiti di lingua inglese, il testo e le risposte erano su fogli differenti, di tal che essi non potevano essere visualizzati contestualmente.*

*Lo strumento informatico, generalmente a vocazione semplificatrice, nel concorso de quo ha costituito un elemento di disvalore e un ostacolo per i candidati.*

*In particolare, il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Ciò non è avvenuto nel caso di specie determinando la perdita di quegli elementi non salvati al momento della conclusione della prova.*

*Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.*

**VII. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 32, 97 E 3 COST. - LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 - ART 16 DELLA LEGGE 68/99 - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – INGIUSTIZIA MANIFESTA**

*In data 25.9.2018 venivano indicate le sedi assegnate a ciascun candidato per la prova scritta, distribuite nella Regione di residenza: l'odierna esponente veniva assegnata alla sede Laboratorio Archicad dell'I.I.S.S. Caravaggio (RMIS08200L) di via Argoli n. 45 a Roma (RM) (cfr. allegato DDG. 1055).*

*Nonostante avesse richiesto, allegando copia verbale invalidità civile (67%) e copia verbale 104 art. 3 comma 1 e certificazione medica, di poter essere assegnata per la prova scritta alla **sede più vicina** al luogo di residenza, l'Amministrazione resistente ha confermato la sede assegnata, ignorando le rappresentate esigenze di salute. Come da certificazioni mediche allegate, la conferma della sede ha reso maggiormente difficoltoso lo svolgimento della prova, a causa dell'affaticamento collegato alla patologia allegata dalla ricorrente.*

*La legittima richiesta della ricorrente avrebbe potuto essere agevolmente accolta dall'amministrazione resistente che, invece, ha ignorato i rappresentati problemi di salute, aggravandoli, con evidenti ripercussioni in sede di espletamento della prova.*

**VIII. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANCATA SOSPENSIONE DELLA PROVA A SEGUITO DI ALLARME BOMBA – MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN TEMPO SUPPLETIVO PER LA CONCLUSIONE DELLA PROVA PARI AL TEMPO IMPIEGATO DALLE FORZE DELL'ORDINE INTERVENUTE**

*Nel corso dell'espletamento della prova scritta presso sede Laboratorio Archicad dell'I.I.S.S. Caravaggio (RMIS08200L) di via Argoli n. 45 a Roma (RM) si è verificato un allarme bomba con intervento delle forze dell'ordine. Nonostante la **sospensione di fatto** della prova durante il sopralluogo che ne è conseguito **non è stato concesso ai candidati un tempo suppletivo pari al periodo di sospensione.** Ciò ha determinato per i candidati un notevole pregiudizio poiché le operazioni di verifica della sede da parte delle forze dell'ordine si sono protratte per circa*



*quindici minuti. Non essendo stato consentito l'accesso agli atti la deducente non sa se tale circostanza sia stata opportunamente verbalizzata. Formula, pertanto, richiesta istruttoria in tal senso, al fine del deposito in giudizio del verbale d'aula.*

***IX. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART.8 CO. 2 DEL BANDO - ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – PROVA SCRITTA NON UNICA A LIVELLO NAZIONALE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.***

*In data 17.10.2018 venivano pubblicati i quadri (griglia di valutazione) di riferimento della prova scritta e, nella medesima data, veniva disposto il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna, per avverse condizioni meteo.*

*Quindi, i docenti ammessi agli iscritti in tutte le regioni ad eccezione della Sardegna, per allerta meteo nella città di Cagliari, hanno sostenuto la prova il 18 ottobre 2018, mentre i docenti della regione Sardegna hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 a Roma, ben due mesi dopo.*

*L'Amministrazione avrebbe dovuto, rispettando la contestualità della prova sull'intero territorio nazionale, disporre il rinvio per tutti i candidati. In tal modo avrebbe potuto preservare la parità di trattamento tra i soggetti interessati.*

*Il bando di concorso, infatti, consente l'interruzione della prova o il suo rinvio solo per taluni candidati solo se la causa di forza maggiore **intervenga nel suo corso. Nel caso di specie, invece, la prova si sarebbe dovuta tenere il giorno successivo. Pertanto era ben possibile disporre il rinvio nazionale.***

*Il mancato rinvio ha concesso un innegabile vantaggio a quei candidati che hanno sostenuto la prova due mesi dopo la data programmata e hanno potuto conoscere con due mesi di anticipo la griglia di valutazione che agli altri candidati era stata resa nota solo il giorno prima degli scritti. Inoltre, i candidati sardi hanno potuto*



*leggere le prove estratte e non estratte somministrate agli altri candidati, nonché la bibliografia delle prove, finalizzando, così, la propria preparazione.*

*Ne è derivata una innegabile disparità di trattamento che va in questa sede emendata.*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

La richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente è stata differita dall'Amministrazione sino alla conclusione del concorso. In presenza delle illegittimità rilevate e delle contraddizioni nelle operazioni di correzione si rende oltremodo necessario acquisire la documentazione richiesta. Si chiede, pertanto, in via istruttoria ordinarsi all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio tutti i verbali redatti dalla commissione n. 24, nonché le prove scritte dei candidati i cui elaborati sono stati corretti nella seduta del 20.2.2019 e i verbali redatti nel corso dell'espletamento della prova scritta presso sede Laboratorio Archicad dell'I.I.S.S. Caravaggio (RMIS08200L) di via Argoli n. 45 a Roma (RM). Si chiede, pertanto, che i suddetti documenti vengano acquisiti in via istruttoria. Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ART. 41 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

In considerazione dell'impugnazione di atti generali nonché regolamentari, si rende necessario notificare ai controinteressati, il cui numero è notevolmente elevato.

Tanto premesso, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie, si chiede che S.E. il Presidente autorizzi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti nonché del ricorso introduttivo del giudizio, secondo le modalità di cui all'ordinanza n. 836/2019 ovvero quelle ulteriori che riterrà di indicare.

### **Richiesta oscuramento delle generalità**

Anche in ragione della situazione di salute della ricorrente descritta in uno dei motivi di ricorso, si chiede all'ecc.mo Collegio di disporre l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via principale, annullare l'elenco degli ammessi alla prova orale impugnato nella parte in cui la ricorrente non risulta utilmente collocata ed inserimento della medesima istante in graduatoria in base alla votazione di sufficienza riportata allo scritto, ovvero quella attribuita in esito alla ricorrenza della prova;
- in subordine, annullare gli atti impugnati con rinnovazione della procedura concorsuale, a partire dalla prova scritta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Contributo unificato dovuto nella misura di € 325,00.

Roma, 22/10/2019

Avv. Elena CONTE    Avv. Simona Francesca DI LORETO

Firmato digitalmente da:Elena Conte  
Data:23/10/2019 16:32:11